



SEZIONE DI PIACENZA
Via Cremona, 1 - 29122 Piacenza
Telefono e Fax 0523579606

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI PIACENZA

REGOLAMENTO SEZIONALE (Art. 24 dello Statuto Nazionale)

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI DEL 21/02/2015
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 11/04/2015

Modificato all'art. 14 con approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati del 13/06/2020
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 15/01/2021

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 – L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato senza scopi di lucro, ha sede in Milano in via Marsala 9

La Sezione di Piacenza dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita il 29 Settembre 1922, in base all'Art. 21, primo comma, dello Statuto Nazionale, ha sede in Piacenza in via Cremona, 1.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni secondo gli scopi dell'A.N.A., associazione senza fini di lucro che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci come indicato dall'Art. 2 dello statuto.

EMBLEMI DELLA SEZIONE

Art. 2 – L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, quello del Gruppo è il Gagliardetto.

L'intervento a manifestazioni del Vessillo e dei Gagliardetti, è deciso di volta in volta, rispettivamente dal Presidente della Sezione e dal Capo Gruppo, in conformità al disposto dell'Art. 4 del Regolamento Nazionale, fermo restando che il Vessillo dovrà essere sempre presente all'Adunata Nazionale e a quelle Sezionali. Sul Vessillo della Sezione saranno apposti soltanto i facsimili delle Medaglie d'Oro, di cui all'Art. 5 del Regolamento Nazionale e le medaglie concesse per onorificenze all'Associazione. La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente oppure da un Vice Presidente o, in loro assenza, da un Consigliere o da un Capo Gruppo.



AMMISSIONE A SOCIO

Art. 3 – Possono far parte dell'Associazione, a norma dell'Art. 4 dello Statuto, coloro che hanno prestato servizio militare per almeno due mesi nei Reparti Alpini. L'ammissione dei Soci viene proposta dai singoli Gruppi ed è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Art. 4 – Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, i richiedenti devono presentare domanda scritta al C.D.S. su modulo appositamente predisposto. Deve essere presentata la documentazione richiesta dallo Statuto Nazionale.

La mancata accettazione è comunicata all'interessato, in via riservata, dal Presidente Sezionale, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento Nazionale.

L'eventuale ricorso al C.D.N., di cui all'ultimo comma dell'Art. 5 dello Statuto, deve pervenire alla segreteria della Sede Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del C.D.S..

Per quanto concerne gli alpini alle armi, vedasi Art. 7 del Regolamento Nazionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Art. 5 – Tutti i soci hanno uguali doveri e diritti.

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa.

In detti locali tutti i soci dell'ANA e gli alpini alle armi sono graditi ospiti.

Tutte le cariche sociali di Sezione e di Gruppo non sono retribuite. E' ammesso un eventuale rimborso spese previa autorizzazione del Presidente, del C.D.S o del Capo Gruppo.

SOCI AGGREGATI E AIUTANTI

Art. 6 – I Soci aggregati che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, vengono iscritti in un apposito albo nazionale.

Tale riconoscimento, fermo restando le loro moralità, compete esclusivamente al C.D.S. su segnalazione dei singoli Gruppi. La loro attività è limitata nell'ambito della Sezione

Il socio aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio "aiutante".

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal Capo Gruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal C.D.S., previo parere della Giunta di scrutinio.

L'eventuale decisione di rigetto della domanda per socio "aiutante" non dovrà, necessariamente, essere motivata.

L'opera per la quale il Socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative.

I Soci aggregati ed aiutanti riceveranno il giornale "L'Alpino" e "Radio Scarpa", alle stesse condizioni dei soci ordinari.

In particolare è escluso che possano:



- portare il cappello alpino;
- votare;
- fregiarsi del distintivo sociale ordinario.

Qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal C.D.S., come da Art. 8, comma 4 del Regolamento Nazionale.

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il Socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

Le norme per la re-iscrizione di un Socio decaduto, sono quelle previste per l'iscrizione di un nuovo Socio.

TESSERAMENTO

Art. 7 – Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera sociale sulla quale viene applicato il bollino quale prova dell'avvenuta iscrizione o rinnovo.

Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio con il 1° novembre dell'anno precedente.

Art. 8 – Entro il 15 marzo i Gruppi devono consegnare alla Sezione l'elenco dei Soci in regola con il tesseramento. Dal 1° aprile successivo verrà sospeso l'invio dei giornali ai Soci non in regola.

La Sezione accoglierà fino al 20 settembre l'iscrizione dei Soci, onde provvedere agli adempimenti di competenza verso la Sede Nazionale.

Art. 9 – La Sezione ed i Gruppi riscuotono dai propri soci, oltre all'importo della quota, l'eventuale supplemento stabilito dalle loro Assemblee ai sensi dell'Art. 39, comma 3 dello Statuto e trattengono l'importo di loro spettanza.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10 – Gli Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la Giunta di Scrutinio.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 11 – L'Assemblea Sezionale dei Delegati delibera, con potere sovrano nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie provvederanno ad eleggersi un Presidente, un Segretario ed almeno tre Scrutatori per il Seggio Elettorale, Soci della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto regolare verbale corredato di cui all'Art. 25 dello Statuto Nazionale.



L'Assemblea è indetta:

- in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- in sede straordinaria quando:
 - a) il Presidente od il C.D.S. ne ravvisi la necessità;
 - b) ne sia fatta richiesta dai Revisori dei conti;
 - c) ne sia presentata domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Delegati all'Assemblea Sezionale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria Sezionale almeno 15 giorni prima della convocazione.

Art. 12 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante:

- avviso ai Capi Gruppo almeno 20 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Inoltre sarà data la massima pubblicità all'Assemblea attraverso preventive pubblicazioni sul periodico Sezionale e/o sul quotidiano locale. Nell'avviso deve essere riportato l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione e, quando si deve procedere all'elezione di cariche Sezionali, i nomi dei soci cessanti dalla carica;
- invio di avviso ai Delegati almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione delle Assemblee Straordinarie. Lo stesso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno ritenute nulle le deliberazioni su questioni non previste dall'ordine del giorno. La data, l'ora ed il luogo di convocazione delle Assemblee, nonché gli argomenti elencati nell'ordine del giorno sono stabiliti dal C.D.S.

Art. 13 – Le Assemblee Sezionali sono valide in prima convocazione quando il numero dei Delegati partecipanti rappresentati, in proprio o per delega, almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza relativa qualunque sia il numero dei Delegati o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa. Qualora però il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al venti per cento degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Le Assemblee di prima o seconda convocazione devono essere tenute nella stessa giornata (art. 13 dello Statuto Nazionale).

Art. 14 – L'assemblea Ordinaria viene convocata per:

- a) discutere e deliberare:
 - la relazione morale del Presidente della Sezione;
 - la relazione finanziaria;
 - la relazione dei Revisori dei Conti;
 - il bilancio consuntivo e preventivo;
 - l'assegnazione ad un Gruppo dell'organizzazione dell'Adunata Sezionale "FESTA GRANDA";
 - i vari argomenti all'ordine del giorno;

Non potrà essere inserito all'ordine del giorno la voce "varie ed eventuali".

Riguardo la situazione finanziaria:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione in favore di Soci o collaboratori;
- è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi.

b) eleggere con voto scritto e segreto:

- il Presidente della Sezione;
- il Consiglio Direttivo Sezionale;



- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Giunta di Scrutinio;
- i delegati all'Assemblea Nazionale (art. 14 dello Statuto Nazionale).

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto.

Art. 15 - Gli scrutatori non devono essere in lista per l'elezione ad una qualsiasi carica sezionale.

I candidati alle cariche sezionali devono presentare la candidatura scritta entro il 31 Dicembre antecedente l'Assemblea, allegando copia del congedo o documento equivalente. Non è ammessa autocertificazione.

I candidati alle cariche sezionali che ricoprono già un'altra carica all'interno del C.D.S. debbono presentare le dimissioni dalla carica stessa, per poter essere ammessi alla candidatura per la nuova carica.

Art. 16 – Ciascun Gruppo partecipa all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con un Delegato ogni 25 Soci Ordinari o frazioni superiori a quindici. Ad ogni Gruppo spetta, comunque, almeno un delegato.

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione, in relazione al numero dei Soci in regola col pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Art. 17 – All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ciascun Delegato può rappresentare al massimo altri due Delegati del proprio Gruppo che gli abbiano rilasciato delega scritta.

Al Capo Gruppo è assegnato "di diritto" uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo. Egli può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da un altro Delegato o da un Socio del Gruppo.

I Delegati sono eletti ogni anno fra i Soci del Gruppo in un'Assemblea che dovrà avere luogo entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Tutti i Soci non delegati alle Assemblee Sezionali, possono presenziare alle stesse senza diritto di voto o di intervento nelle discussioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 18 – Il consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.), che ha voto deliberativo, è composto dal Presidente e da tredici Consiglieri.

Nel corso della prima riunione, il C.D.S. nomina tra i Consiglieri e su proposta del Presidente:

- i 2 Vice Presidenti
 - il Tesoriere della Sezione
- fissandone i rispettivi compiti.

Per le sedute del Consiglio il C.D.S., su proposta del Presidente, nomina il Segretario verbalizzante per la redazione dei verbali della seduta. In caso di sua assenza viene nominato, di volta in volta, un sostituto.

Le riunioni del C.D.S. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le decisioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè il Presidente Sezionale o in caso di sua assenza dal Vice Presidente Sezionale Anziano. In caso di eventuali ulteriori assenze presiederà il Consiglio il Consigliere più anziano.

Faccessione la proposta di radiazione di un Socio presentata dai Probi viri, nel qual caso



occorre la presenza di almeno i due terzi dei Consiglieri e la proposta stessa deve riportare i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Segretario del C.D.S. redige il verbale di ogni riunione controfirmato dal Presidente, che deve essere approvato dal C.D.S. nella riunione successiva.

Alle riunioni del C.D.S. partecipano anche, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, il Cappellano della Sezione, il Direttore del giornale "Radio Scarpa", i rappresentanti del "Coro ANA Valnure" e "Coro ANA Valtidone", il coordinatore dell'unità di Protezione Civile.

L'invito a partecipare alle riunioni del C.D.S. può essere esteso ad altre persone, senza diritto di voto, su decisione del Comitato di Presidenza.

Nell'ambito del C.D.S. possono essere formate delle commissioni cui demandare lo svolgimento di particolari compiti. A partecipare alle commissioni possono essere chiamati tutti gli iscritti della Sezione, in relazione alle loro specifiche capacità.

Art. 19 – Il compito del C.D.S. è di :

- deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vigilare sulla consistenza e sul patrimonio sezionale;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali e Sezionali;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- nominare, tra i Soci della Sezione, Commissioni di studio o di lavoro, operanti sotto la guida di un Consigliere Sezionale;
- riesaminare e decidere sulle proposte del Collegio dei Probiviri;
- determinare le modalità della gestione del giornale Sezionale e provvedere alla nomina del Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione;
- delegare parte dei suoi poteri al Comitato di Presidenza.

PRESIDENTE

Art. 20 – Il Presidente, per essere eletto, deve possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno cinque anni consecutivi, ed essersi distinto nell'ambito sezionale o dei gruppi.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto per altre due volte consecutive.

Il Presidente :

- a) rappresenta la Sezione a tutti gli effetti e agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi;
- b) convoca il C.D.S. in via ordinaria di regola una volta al mese, con opportuna comunicazione, comprensiva dell'ordine del giorno;
- c) può personalmente o a mezzo di suo delegato intervenire alle Assemblee e riunioni dei Gruppi nonché disporvi ispezioni;
- d) presiede il Comitato di Redazione del giornale Sezionale "Radio Scarpa";
- e) è il responsabile, se costituita, dell'Unità di protezione Civile sezionale e nomina il coordinatore;
- f) propone all'interno del C.D.S. i due Vice Presidenti, di cui uno Anziano, e ne determina i compiti;
- g) nomina il Segretario di Sezione;
- h) nomina un Socio referente per lo sport, che opera sotto la responsabilità del Presidente Sezionale;
- i) nomina un Socio referente per il Centro Studi Nazionale, che opera sotto la responsabilità del Presidente Sezionale.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Tesoriere, secondo le autonomie deliberate dal C.D.S..



Qualora assente o impedito, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Anziano, ed in caso di eventuali ulteriori assenze, dal Consigliere più anziano.

I candidati alla carica di Presidente devono essere proposti dai Gruppi attraverso i propri Consiglieri di riferimento.

VICE PRESIDENTI

Art. 21 – Sono nominati due Vice Presidenti.

I Vice Presidenti, per essere nominati, devono possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno cinque anni.

Durano in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere Sezionale.

Per "Vice Presidente Anziano" si intende quello più anziano d'età.

CONSIGLIERI

Art. 22 – I Consiglieri, per essere eletti, devono possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per altre due volte consecutive. Qualora un Consigliere venga a mancare, verrà sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima votazione assembleare, assumendone l'anzianità. Nel caso non ci sia un primo dei non eletti, i Capi Gruppo di competenza del Consigliere venuto a mancare debbono scegliere un nuovo Consigliere, che rimane in carica fino alla successiva Assemblea Sezionale, dove si provvederà a regolarne l'elezione.

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il Socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative. Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico - amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

I Consiglieri Sezionali, su invito del Presidente Sezionale, devono a turno presenziare alle manifestazioni Sezionali e dei Gruppi. Dei 13 Consiglieri, uno dovrà essere scelto dal Gruppo di Piacenza, tre verranno scelti tra gli iscritti della Sezione e gli altri saranno scelti per le vallate della Provincia, con residenza o appartenenza rispettivamente, nella vallata o nel Gruppo per la quale sono nominati.

AltaVald'Arda: Morfasso, Lugagnano, Vernasca, Vezzolacca, Settesorelle, Rustigazzo, Vigoleno.

Bassa Val d'Arda: Castell'Arquato, Fiorenzuola, Cortemaggiore, Castelvetro,

ValChiavenna: Caorso, Carpaneto, Groppovisdomo, Monticelli d'Ongina, VigoloMarchese.

AltaValNure: Ferriere, Le Moline, Farini, Groppallo, Farini, Bettola.

BassaValNure: Ponte dell'Olio, Vigolzone, Podenzano, San Giorgio, Pontenure.



AltaValTebbia: Ottone, Marsaglia, Bobbio, Mezzano Scotti, Perino, Coli.

Bassa Val Trebbia: Travo, Rivergaro, Settima, San Nicolò.

AltaValTidone: Borgonovo, Pecorara, Pianello, Ziano.

Bassa Val Tidone-Val Luretta: Castel San Giovanni, Agazzano, Sarmato, Piozzano.

Il Consigliere di vallata deve presenziare alle Assemblee e riunioni dei Gruppi di competenza.

Il Consigliere che non parteciperà, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive al C.D.S. sarà considerato rinunziatario al proprio mandato.

Con cadenza bimestrale, o in caso di particolari esigenze, i Consiglieri devono riunire i Gruppi di loro competenza e stendere un verbale da presentare al C.D.S.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 23 – E' costituito, in seno al C.D.S., il Comitato di Presidenza (C.d.P.), composto dal Presidente della Sezione, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario della Sezione, con compiti di verbalizzazione, per:

1. preparare l'ordine del giorno per le riunioni del C.D.S.;
2. tenere i contatti con i Gruppi;
3. in caso di urgenza decidere anche sulle materie riservate al C.D.S., salvo ratifica di quest'ultimo nella seduta immediatamente successiva.

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Art. 24 – Il Collegio Revisore dei Conti è formato da tre effettivi e due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea Sezionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per altre due volte consecutive.

Essi devono, entro 15 giorni dalla loro nomina, eleggersi un Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche Sezionali.

Essi devono, trimestralmente, vedere e controllare la contabilità della Sezione, per seguirne la regolare registrazione e documentazione, ed eventualmente fornire istruzioni sulla tenuta contabile.

Art. 25 – I Revisori dei Conti devono curare che i rendiconti consuntivi e preventivi, accompagnati dalla loro relazione, siano depositati in Segreteria Sezionale, a disposizione dei Soci, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 26 – La Giunta di Scrutinio è composta da 3 membri, che vengono eletti dall'Assemblea Sezionale.

La carica di membro della Giunta di Scrutinio è incompatibile con altre cariche Sezionali.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per altre due volte consecutive.

La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio e di accertarne i requisiti previsti dagli Art. 3 e 4 del presente Regolamento, dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Nazionale.

Art. 27 – Le domande di ammissione respinte dovranno essere inoltrate al Presidente Sezionale, con rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

E' dovere della Giunta di Scrutinio verificare periodicamente il repertorio Soci.



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica tre anni e possono esser confermati.

La carica di Probiviro è incompatibile con altre cariche Sezionali.

Sono nominati dal C.D.S.

Spetta al Collegio dei Probiviri su incarico del C.D.S., prendere in esame le controversie insorte tra i singoli Soci. L'istruttoria e le proposte espresse dal Collegio dei Probiviri vengono sottoposte al C.D.S. per le decisioni di competenza

GRUPPI

Art. 29 – La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di dieci Soci, come previsto dall'Art 27 dello Statuto Nazionale.

Art. 30 – L'Assemblea di Gruppo deve eleggere il Capo Gruppo, il Segretario ed il Cassiere. Appena il numero dei Soci lo consentirà si potrà eleggere un Vice Capo Gruppo ed un consiglio di Gruppo, quando l'Assemblea abbia deliberato ciò, stabilendo il numero dei consiglieri da eleggere, e comunque sempre in numero pari.

Art. 31 – Il Capo Gruppo ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 32 – Ogni anno, entro il 31 Gennaio, il Capo Gruppo deve riunire i Soci in Assemblea Ordinaria dandone comunicazione scritta al Presidente Sezionale almeno 15 giorni prima della data fissata per:

- a) discutere la relazione morale ed il rendiconto dell'anno scaduto;
- b) determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche di Gruppo compresi i delegati alle Assemblee Sezionali, in base a quanto previsto dall'Art.17.

Art. 33 – Le assemblee di Gruppo sono valide in prima convocazione quando sono presenti il 50% più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, anche lo stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei presenti. Tutti i Soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente all'Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo, ma ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri cinque Soci.

Art. 34 – L'Assemblea Straordinaria di Gruppo, può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne facciano richiesta al Capo Gruppo, e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione, entro altre due settimane.

Art. 35 – La convocazione delle Assemblee di Gruppo va comunicata per iscritto alla Sezione. Di ogni riunione dell'Assemblea di Gruppo deve essere data notizia, entro quindici giorni, al Presidente della Sezione con l'indicazione degli argomenti trattati e delle decisioni adottate.

Art. 36 – Copia della relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dei Soci e relativo



rendiconto, le cariche del Gruppo, la situazione numerica dei Soci e l'elenco dei nominativi dei Delegati alle Assemblee Sezionali, devono essere comunicati al C.D.S. entro quindici giorni dalla loro approvazione, e comunque entro e non oltre il 15 Febbraio.

Il C.D.S. può richiedere i documenti giustificativi e disporre l'esame da parte dei Revisori dei Conti della Sezione.

Art. 37 – Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.

Art. 38 – Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di un suo Delegato, intervenire alle Assemblee e riunioni di Gruppo nonché disporre ispezioni.

Art. 38 Bis – Qualora il Gruppo svolga attività di carattere commerciale, e quindi non associative, avrà l'obbligo di regolarizzare fiscalmente tale posizione, assumendone il Capo Gruppo ogni e qualsiasi responsabilità legale e fiscale in materia, con totale manleva nei confronti della Sezione e dell'ANA.

Anche nello svolgimento d'attività commerciali, il Gruppo si impegna ed obbliga a tutelare rigorosamente l'ANA e la Sezione per l'uso della denominazione-loghi-simboli di queste, chiarendo e ribadendo che in qualsiasi rapporto contrattuale e gestionale di carattere commerciale né l'ANA, né la Sezione sono direttamente e/o indirettamente responsabili per tali attività alle quali sono totalmente estranee e non sono parte contrattuale neppure a titolo di garanzia.

ASSEMBLEA DEI CAPI GRUPPO

Art. 39 – L'Assemblea dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente, è indetta nel mese di Ottobre, e si tiene a turno presso un Gruppo della Sezione.

Art. 40 – L'assemblea dei Capi Gruppo viene convocata per discutere e deliberare, con voto palese, in merito a :

- quota sociale spettante alla Sezione da sottoporre all'Assemblea;
- assegnare ad un Gruppo, che ne abbia fatta richiesta scritta, l'organizzazione del Raduno Sezionale;
- argomenti da portare all'Assemblea Sezionale;
- argomenti vari all'ordine del giorno;

L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio di Presidenza.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI

Art. 41 – La Sezione dà mandato ed affida ai Gruppi che ne facciano richiesta scritta l'organizzazione dell'Adunata Sezionale denominata "FESTA GRANDA". Detta manifestazione deve avvenire, di norma, la terza domenica del mese di Settembre di ogni anno.

I gruppi che intendono candidarsi all'organizzazione della "FESTA GRANDA" debbono presentare richiesta scritta entro il 31 Dicembre antecedente l'Assemblea. La domanda deve essere accompagnata dalla lettera di appoggio del Sindaco del Comune dove si svolgerà l'Adunata Sezionale.

Art. 42 – L'Assemblea ordinaria Sezionale dei Delegati, presa visione delle argomentazioni presentate da ogni Capo Gruppo candidato per organizzare la "FESTA GRANDA", deciderà l'assegnazione mediante votazione scritta.



Art. 43 – E' facoltà del C.D.S. eleggere annualmente un'apposita commissione con il compito di vigilare sull'organizzazione dell'Adunata Sezionale.

Art. 44 – Ogni altra manifestazione Sezionale dovrà essere approvata dal C.D.S. e dovrà essere organizzata e coordinata dall'apposita commissione.

I Gruppi per qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione del C.D.S. Le richieste dei Gruppi devono essere preventivamente concordate con il Consigliere di Vallata.

PROTEZIONE CIVILE

Art. 45 – Nell'ambito della Sezione viene costituita l'Unità di Protezione Civile con i compiti previsti dall'art. 2 lett. e) dello Statuto Nazionale. Il Presidente Sezionale ne è il responsabile e nomina il Coordinatore.

Art. 45 bis – L'Unità è suddivisa in Squadre. Il Coordinatore, previo consulto con il Presidente Sezionale, nomina i Capi Squadra.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori.

Art. 45 ter – Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S. L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale. L'Unità di Protezione Civile può regolare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato dal C.D.S..

Le squadre possono essere formate da soci ordinari e/o aggregati. Ai soli soci ordinari sono demandate le cariche direttive.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 46 – Organo ufficiale della Sezione è il Giornale "RADIO SCARPA". La Sezione ne ha la proprietà e ne è editrice ed amministratrice.

Il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione e determina le modalità della gestione.

Presiede il Comitato di Redazione il Presidente della Sezione

Il giornalino viene distribuito gratuitamente ai propri iscritti ed agli amici della Sezione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 47 – Tutti i provvedimenti presi, ai sensi degli Art. 36 e 37 dello Statuto, devono essere comunicati agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Di tali provvedimenti non può essere fatta menzione sul giornale Sezionale, se non dopo che i provvedimenti stessi siano diventati effettivi,

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 48 – Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria, rispettivamente di Sezione o di Gruppo.



Per la validità di quest'Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto, e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

In caso di scioglimento della Sezione o del Gruppo il patrimonio Sociale passa in amministrazione ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo Sezionale o di Gruppo in carica alla data dello scioglimento, i quali ne terranno gestione separata per un triennio, nell'eventualità della ricostituzione della Sezione o del Gruppo. Trascorso tale termine le attività stesse resteranno acquisite al patrimonio dell'A.N.A.

Art. 49 – Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei soci si riduca per oltre un anno al disotto del minimo stabilito dall'Art. 27 dello Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50 – Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Regolamento, e per quanto potrà essere necessario per la interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Art. 51 – Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

